

N. 00438/2010 REG.ORD.SOSP.  
N. 00554/2010 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

Sul ricorso numero di registro generale 554 del 2010, proposto da:  
Bresso Mercedes - Bonelli Angelo - Striglia Massimo - Riva  
Governanda Marco Giovanni, come in ricorso generalizzati,  
rappresentati e difesi dagli avv.ti Luca Di Raimondo, Nicolò Paoletti,  
Enrico Piovano, con domicilio eletto presso Enrico Piovano in  
Torino, corso G. Ferraris, 53;

***contro***

Regione Piemonte, in persona del Presidente pro tempore;  
Ufficio Centrale Regionale Presso La Corte D'Appello di Torino, in  
persona del legale rappresentante pro tempore;  
Presidente della Regione Piemonte: Cota Roberto, rappresentato e  
difeso dall'avv. Luca Procacci, con domicilio eletto presso Luca  
Procacci in Torino, corso V. Emanuele II, 194;  
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

Distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Torino, corso Stati Uniti, 45;

***nei confronti di***

Uffici Centrali Circostrizionali Istituiti Presso i Tribunali della Regione Piemonte, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore;

Antonello Angeleri ed altri, come in ricorso generalizzati, rappresentati e difesi dall'avv. Paolo Forno, con domicilio eletto presso Paolo Forno in Torino, corso Vittorio Emanuele II, 198;

Botta Marco, ed altri, come in ricorso generalizzati, rappresentati e difesi dagli avv. Antonio Bertoldini, Carlo Emanuele Gallo, con domicilio eletto presso Carlo Emanuele Gallo in Torino, via Pietro Palmieri, 40;

***e con l'intervento di***

ad adiuvandum:

Associazione Italiana World Wide Fund For Nature (Wwf) Onlus Ong, in persona del legale rappresentante pro tempore, e Antonio Costa, rappresentati e difesi dall'avv. Valentina Stefutti, con domicilio eletto presso Valentina Stefutti in Torino, via Tripoli, 25;

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia,*

- del verbale di proclamazione degli eletti emesso dalla Corte di Appello di Torino in data 9 aprile 2010 relativo alle elezioni per il Consiglio della Regione Piemonte del 28 e 29 marzo 2010;

- dei provvedimenti, adottati in data sconosciuta ed ignoti nel loro esatto contenuto, con cui gli Uffici Circostrizionali costituiti presso i Tribunali della Regione Piemonte hanno ammesso il contrassegno e la lista "Verdi Verdi per Cota";
- dei provvedimenti adottati in data sconosciuta ed ignoti nel loro esatto contenuto, con cui gli Uffici Circostrizionali costituiti presso i Tribunali della Regione Piemonte hanno ammesso il contrassegno e la lista "Consumatori" nonché il listino "Roberto Cota Presidente";
- dei provvedimenti adottati in data sconosciuta ed ignoti nel loro esatto contenuto, con cui gli Uffici Circostrizionali costituiti presso i Tribunali della Regione Piemonte hanno proclamato i consiglieri eletti;
- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale...

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Presidente della Regione Piemonte: Cota Roberto, del Ministero dell'Interno, di Antonello Angeleri ed altri e di Botta Marco ed altri;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2010 il dott. Alfonso Graziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Preso atto che i patroni dei ricorrenti in data odierna, con dichiarazione resa a verbale di Camera di Consiglio hanno formalmente rinunciato all'istanza cautelare, considerato che siffatta manifestazione di volontà, legittimamente espressa dai procuratori di parte ricorrente, priva il Collegio della potestas decidendi sull'istanza cautelare e sulle relative questioni di merito e di rito sollevate dalle parti controinteressate; rilevato che queste ultime hanno specificamente sollevato le seguenti eccezioni, ribadite con istanza del 10 giugno 2010: a) insistono perché vengano immediatamente decise le questioni preliminari e pregiudiziali, e in particolare quelle afferenti alla nullità della notifica, alla nullità del ricorso notificato al Presidente Cota con mancanza delle pagine 2-3-4, nonché per mancata produzione dei provvedimenti impugnati che sono nella piena disponibilità delle parti ricorrenti; b) insistono sull'eccezione di inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso per omessa impugnazione delle liste nei sessanta giorni dall'ammissione delle stesse, soprattutto alla luce del D.L. 29/10 e della L. 60/10, instando per l'immediata pronuncia, tenuto conto del preminente interesse pubblico a una definizione in tempi certi e solleciti e, in caso di omessa pronuncia, fanno riserva di apposito gravame; c) in subordine, chiedono anticipazione del merito; rilevato che le parti hanno dichiarato a verbale, quanto ai controinteressati, di opporsi alla richiesta di rinvio e di insistere

affinché venisse immediatamente decisa l'eccezione preliminare sul la tardiva impugnazione della lista in questione alla luce della giurisprudenza formatasi dinanzi al TAR Piemonte nonché in forza del DL 29/2010 e della L. 60/2010, formulando in caso contrario espressa riserva di gravame;

rilevato che l'Avv. Molinar Min chiedeva a verbale che venisse concesso termine per rinotificare ai consiglieri che non hanno ricevuto la notifica;

rilevato che i ricorrenti si opponevano alla richiesta di anticipazione dell'udienza insistendo per l'accoglimento delle istanze istruttorie formulate nel ricorso introduttivo e rilevando come le eccezioni formulate dalle controparti, riservata ogni ulteriore difesa e deduzione alla prossima udienza, siano prive di pregio in quanto la notifica del ricorso e del decreto presidenziale appaiono tempestive in quanto comunicato il decreto ai ricorrenti il 10.5.2010 né sussistendo tardività dell'impugnazione, stante da un lato la mera facoltatività dell'impugnazione degli atti di ammissione delle liste e dall'altro il permanere dei poteri istruttori in capo al Collegio nonché il potere – dovere della Regione di produzione dei documenti;

ritenuto, conseguentemente, che non è luogo a provvedere sulla questioni preliminari di rito elevate da queste ultime, atteso che dominus processuale della presente fase cautelare è il ricorrente, che ha la facoltà di coltivare la stessa ovvero di rinunciare alla pronuncia cautelare, la quale ultima evenienza esautora il Collegio del potere –

dovere di decidere tutte le questioni,  
considerato, conseguentemente, che non è consentito anticipare la delibazione sulle eccezioni preliminari di rito elevate dai controinteressati, posto che in punto di diritto non si profila autonomamente individuabile un'autonoma delibazione delle stesse che prescinda dalla disamina e dalla decisione della domanda cautelare, conseguendone che appartiene alla sede di merito il vaglio di tutte le questioni, di merito e processuali;  
ritenuto, per le lusingate ragioni, che non è consentito al Collegio individuare l'emersione di un potere – dovere di delibazione, anticipata e separata, delle questioni preliminari di rito in una fase processuale anteriore alla Udienza pubblica di trattazione del merito della causa, in una fattispecie come quella all'esame, contrassegnata dall'espressa e formale rinuncia della parte ricorrente alla domanda cautelare;  
impregiudicata pertanto ogni decisione in ordine alle questioni di merito e processuali poste all'attenzione della Sezione;  
ritenuto, peraltro, ai fini del decidere, di dover disporre l'integrazione del contraddittorio nei riguardi dei controinteressati nei cui confronti non è stata perfezionata la notifica del ricorso, per la cui ammissibilità è sufficiente che il gravame sia stato notificato ad almeno uno degli stessi (Consiglio di Stato, Sez. V, 16 ottobre 2006 , n. 6135);  
ritenuto che il predetto incombente preclude ex se l'anticipazione del

merito richiesta in subordine dal parte controinteressata;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte – Prima Sezione –

- prende atto della rinuncia alla domanda cautelare formulata da parte ricorrente;

- Dispone l'integrazione del contraddittorio da parte dei ricorrenti, mediante notifica del ricorso, anche a mezzo fax, entro il giorno 15/6/2010, agli altri controinteressati nei cui confronti la stessa non è stata perfezionata, e con deposito presso la segreteria entro il giorno 22/6/2010.

- Rinvia la causa all'Udienza pubblica del 1.7.2010.

La presente Ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio dei giorni 4 e 11 giugno 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Franco Bianchi, Presidente

Richard Goso, Primo Referendario

Alfonso Graziano, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/06/2010

IL SEGRETARIO